ORDINANZA DELLA CORTE
17 maggio 2002 *

Nella causa C-406/01,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Sedemund, Rechtsanwalt,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. C. Pennera e dalla sig.ra E. Waldherr, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra E. Karlsson e dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agenti,

convenuti,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto l'annullamento del combinato disposto dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26), in quanto tali disposizioni vietano la fabbricazione di sigarette destinate all'esportazione in partenza dalla Comunità europea verso paesi terzi,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 12 ottobre 2001, la Repubblica federale di Germania ha chiesto, a norma dell'art. 230 CE, l'annullamento del combinato disposto dell'art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2001, 2001/37/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194, pag. 26), in quanto tali disposizioni vietano la fabbricazione di sigarette destinate all'esportazione in partenza dalla Comunità europea verso paesi terzi.

2 Con atti separati, depositati nella cancelleria della Corte il 12 e, rispettivamente, il 26 novembre 2001, il Parlamento e il Consiglio hanno eccepito, ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, l'irricevibilità del ricorso.

3 Il Parlamento e il Consiglio concludono che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile, e

— condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

4 Con memoria depositata presso la cancelleria della Corte il 29 gennaio 2002, la Repubblica federale di Germania ha presentato osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, in applicazione dell'art. 91, n. 2, del regolamento di procedura. Essa conclude che la Corte voglia respingere tale eccezione.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

5 Il Parlamento e il Consiglio affermano che il ricorso è stato presentato tardivamente. Infatti, non essendo stato registrato alcun ritardo nella pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 18 luglio 2001, dove la direttiva 2001/37 è stata pubblicata, la Repubblica federale di Germania, depositando il ricorso nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 2001, non avrebbe rispettato il termine di ricorso previsto dal combinato disposto dell'art. 230, quinto comma, CE e degli artt. 80, n. 1, lett. a) e b), e 81 del regolamento di procedura. Il Parlamento e il Consiglio considerano che, in base a tali disposizioni, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato al più tardi entro la mezzanotte dell'11 ottobre 2001.

6 Il Parlamento e il Consiglio aggiungono che il calcolo del termine al quale essi procedono è in tal modo conforme ai principi accolti dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee nell'ordinanza 19 gennaio 2001, causa T-126/00, Confindustria e a. (Racc. pag. II-85), che verteva sull'applicazione di disposizioni del regolamento di procedura analoghe alle disposizioni del regolamento di procedura della Corte di cui trattasi nella specie.

7 La ricorrente considera, per contro, che il termine di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE ha iniziato a decorrere, ai sensi delle disposizioni dell'art. 81, n. 1, del regolamento di procedura, non già a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione della direttiva 2001/37 sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, cioè alla mezzanotte del

1° agosto 2001, come sostenuto dal Parlamento e dal Consiglio, ma piuttosto a partire dall'inizio del quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, cioè il 2 agosto 2001 alle ore 0. Solo in questo caso, sostiene la ricorrente, si potrebbe considerare che il quattordicesimo giorno del termine è interamente trascorso. La ricorrente sostiene inoltre che questa interpretazione è conforme allo spirito dell'art. 81, n. 1, del regolamento di procedura, il quale determina l'inizio e non la scadenza di un termine di ricorso. Non sarebbe in tal misura assolutamente giustificato fissare l'inizio di un siffatto termine a mezzanotte di un giorno trascorso piuttosto che alle ore 0 di un giorno che inizia.

8 La ricorrente sostiene che, tenuto conto di tale interpretazione, si deve considerare che il termine di ricorso di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE doveva, nella specie, scadere il 2 ottobre 2001 a mezzanotte. Aggiungendo il termine relativo alla distanza di dieci giorni previsto dall'art. 81, n. 2, del regolamento di procedura, il termine di ricorso sarebbe pertanto scaduto solo il 12 ottobre 2001 a mezzanotte. Di conseguenza, la ricorrente considera di aver proposto il ricorso nel rispetto dei termini stabiliti.

9 La ricorrente sostiene peraltro che l'eccezione d'irricevibilità dovrebbe essere respinta anche in applicazione del diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, la quale costituirebbe un principio generale del diritto comunitario (v., in particolare, sentenza 26 aprile 1994, causa C-228/92, Roquette Frères, Racc. pag. I-1445, punto 27).

10 Afferma a questo proposito che sia le autorità interessate della Repubblica federale di Germania sia i suoi rappresentanti nella presente causa sono giunti alla conclusione, nell'ambito dell'interpretazione degli artt. 80 e 81 del regolamento di procedura, che il termine di ricorso di due mesi previsto dall'art. 230, quarto comma, CE iniziava a decorrere il 2 agosto 2001 e scadeva pertanto, dopo l'applicazione del termine relativo alla distanza, il 12 ottobre 2001 a mezzanotte. Se dovesse essere accolto il concetto sostenuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, questo starebbe a indicare che le dette disposizioni del regolamento di procedura sono manifestamente affette da un'ambiguità che non può recare pregiudizio al diritto di una tutela giurisdizionale effettiva.

Giudizio della Corte

11 Conformemente all'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, la Corte, allorché è palesemente incompetente per conoscere un ricorso o allorché questo è manifestamente irricevibile, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Nella specie la Corte si ritiene sufficientemente informata dai documenti versati agli atti per statuire sulla ricevibilità senza proseguire il procedimento.

12 Trattandosi nella fattispecie di un ricorso diretto contro un atto pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 18 luglio 2001, si deve ricordare, da un lato, che, a termini dell'art. 81, n. 1, del regolamento di procedura, «[q]uando un termine per l'impugnazione di un atto di un'istituzione decorre dalla pubblicazione dell'atto, tale termine dev'essere calcolato, ai sensi dell'art. 80, paragrafo 1, lett. a), a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell'atto nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*».

13 D'altro lato, dall'art. 80, n. 1, lett. a) e b), dello stesso regolamento risulta che i termini processuali previsti, in particolare, dal Trattato CE e dal detto regolamento si computano escludendo il giorno in cui si verifica l'evento a partire dal quale sono calcolati e scadono con lo spirare del giorno che, nell'ultimo mese se il termine considerato è espresso in mesi, ha lo stesso numero del giorno in cui si è verificato l'evento a partire dal quale i termini devono essere calcolati.

14 Come affermato dalla Corte nella sentenza 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio (Racc. pag. 223, punto 7), siffatta disciplina, che esclude dal

calcolo dei termini processuali il giorno della data dell'atto che ne costituisce il punto di partenza, intende garantire a ciascuna parte la possibilità di fruire pienamente dei termini. La Corte ne ha concluso che, nel caso di un atto che deve essere notificato, il termine inizia a decorrere solo alla fine del giorno della notifica, indipendentemente dall'ora in cui è avvenuta la notifica dell'atto di cui trattasi. La Corte ha aggiunto che il termine d'impugnazione, quando è espresso in mesi, scade alla fine del giorno che, nel mese indicato dal termine, è contraddistinto dallo stesso numero del giorno dal quale il termine decorre, cioè il giorno della notifica (sentenza Misset/Consiglio, citata, punto 8).

15 Si deve considerare che tale criterio può essere trasposto al caso, previsto dall'art. 81, n. 1, del regolamento di procedura, del termine d'impugnazione che inizia a decorrere dalla pubblicazione dell'atto di cui trattasi. In tale disposizione si è avuto cura di precisare che il detto termine d'impugnazione dev'essere calcolato, ai sensi dell'art. 80, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento, «a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione». L'art. 81, n. 1, del detto regolamento accorda quindi al ricorrente quattordici giorni completi in aggiunta al termine normale di ricorso di due mesi e di conseguenza il dies a quo di quest'ultimo termine è spostato al quattordicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di cui trattasi.

16 Nella presente fattispecie il dies a quo del termine di ricorso di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE, è stato così spostato dal 18 luglio 2001 al 1° agosto 2001, il che ha procurato alla ricorrente un termine supplementare di quattordici giorni completi, compresa la giornata del 1° agosto 2001 fino a mezzanotte.

17 In forza dell'art. 80, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale un termine espresso in mesi scade con lo spirare del giorno che, nell'ultimo mese, ha lo stesso numero del dies a quo, tale termine di ricorso è scaduto con lo spirare del 1° ottobre 2001.

18 Nella fattispecie, tenuto conto del termine in ragione della distanza di dieci giorni che dev'essere aggiunto ai termini di procedimento ai sensi dell'art. 81, n. 2, del regolamento di procedura, il termine completo prescritto per la presentazione del ricorso è scaduto giovedì 11 ottobre 2001 a mezzanotte, non figurando tale giorno nell'elenco dei giorni festivi legali stabilito dall'art. 1 dell'allegato del regolamento di procedura.

19 Ne consegue che il ricorso in esame, presentato il 12 ottobre 2001, è stato proposto tardivamente.

20 Nella misura in cui la ricorrente si avvalga del diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale, si deve ricordare che su tale diritto non incide assolutamente la rigorosa applicazione delle norme comunitarie sui termini processuali, la quale, secondo costante giurisprudenza, corrisponde all'esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (sentenza Misset/Consiglio, citata, punto 11).

21 Laddove la ricorrente, invocando l'ambiguità delle disposizioni del regolamento di procedura applicabili alla specie, abbia inteso avvalersi del fatto che il suo errore d'interpretazione di tali disposizioni costituirebbe un errore scusabile, si deve ricordare che la regolamentazione relativa ai termini applicabile nella specie non presenta difficoltà interpretative particolari e che non può quindi riconoscersi alla ricorrente un errore scusabile, che giustificherebbe una deroga all'applicazione della detta normativa.

22 Del resto la ricorrente non ha dimostrato e nemmeno invocato l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito alla Corte di derogare al termine di cui trattasi in base all'art. 42, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.

23 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.

24 Alla luce delle sovraesposte circostanze, non si rende più necessario statuire sulle istanze d'intervento presentate ai sensi dell'art. 93, n. 1, del regolamento di procedura dalla Repubblica francese, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché dalla Commissione.

Sulle spese

25 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento e il Consiglio hanno chiesto la condanna della Repubblica federale di Germania, la quale è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.**

Lussemburgo, 17 maggio 2002

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente

G.C. Rodríguez Iglesias